

INTRODUZIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO

LE FONTI NORMATIVE IN TEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

★ **D.Lgs 127/1991 – attuazione della VII Direttiva CEE in materia di conti consolidati (Capo III, artt. 25-43)**

★ **D. Lgs. 38/2005 del 28 febbraio "Esercizio delle opzioni previste dall'art.5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali"**



Principi contabili nazionali:

- OIC 17 – Bilancio consolidato
- OIC 21 – Il metodo del patrimonio netto

Principi contabili IAS / IFRS (*):

- IAS 27R – Bilancio separato
- IAS 28R – Partecipazioni in società collegate e joint venture
- IFRS 10 – Bilancio consolidato
- IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto
- IFRS 12 – Informativa sulle partecipazioni in altre entità

(*) Applicati al più tardi a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il **1° gennaio 2014** o in data successiva (**Regolamento UE n. 1254/2012 del 11/12/2012**)

Documenti eliminati:

- SIC-12 *Consolidation - Special Purpose Entities*
- IAS 31 – *Interests in joint ventures*
- SIC-13 *Jointly Controlled Entities - Non-Monetary Contributions by Venturers*

★ **D.Lgs 87/1992 – attuazione della Direttiva CEE in materia di bilanci consolidati per banche e altri istituti finanziari**

NOZIONE E FINALITA' DEL BILANCIO CONSOLIDATO

OIC 17 – Bilancio consolidato	<p>Il bilancio consolidato ha come obiettivo l'esposizione della situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come un'unica entità economica → Si supera il diaframma rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo</p> <p>=> il D.lgs 127/1991 non fornisce una nozione di gruppo ma la stessa può essere ricavata dalla definizione dell'area di consolidamento</p>
IFRS 10 – Bilancio consolidato	<p>Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari della controllante e delle sue controllate sono presentati come se fossero un'unica entità economica</p> <p>=> gruppo = CAPOGRUPPO + SUE CONTROLLATE</p>

IL GRUPPO DI IMPRESE: CLASSIFICAZIONI

LIVELLO DI INTEGRAZIONE


- **GRUPPO ECONOMICO:** disegno imprenditoriale direzione unitaria del complesso di imprese che lo compongono;
- **GRUPPO FINANZIARIO:** controllo garantito da possesso di partecipazioni e da vincoli contrattuali anche senza un coordinamento di gruppo.

ATTIVITA' DELLA CAPOGRUPPO

- **HOLDING PURA:** assenza di attività produttiva e accentramento delle funzioni di pianificazione, finanza e controllo;
- **HOLDING MISTA:** unione delle funzioni di pianificazione, finanza e controllo con la funzione produttiva.

CONFIGURAZIONE DEL CONTROLLO


- **GRUPPI A STRUTTURA SEMPLICE:** caratterizzati da partecipazioni di controllo dirette della capogruppo in tutte le società controllate;



IL GRUPPO DI IMPRESE: CLASSIFICAZIONI


CONFIGURAZIONE DEL CONTROLLO

- GRUPPI A STRUTTURA COMPLESSA: il controllo viene esercitato a cascata o a mezzo di livelli successivi di controllo.




CONFIGURAZIONE DEL CONTROLLO

- GRUPPI A CATENA: i poteri di controllo si compongono variamente anche a mezzo di partecipazioni incrociate



IAS 27 – IL BILANCIO SEPARATO

Il bilancio separato è il bilancio presentato da una controllante o da un investitore che controlla congiuntamente o esercita un'influenza notevole su una partecipata, nel quale le partecipazioni sono contabilizzate al costo ovvero in conformità allo IAS 39.



E' presentato **in aggiunta**:

- al bilancio consolidato
- al bilancio in cui le partecipazioni in società collegate o in joint venture sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto



Se l'entità è esonerata dalla redazione del bilancio consolidato o dall'applicazione del metodo del patrimonio netto → può presentare solo il bilancio separato

NON E' BILANCIO SEPARATO il bilancio in cui è applicato il metodo del patrimonio netto o il bilancio di un'entità che non ha controllate, collegate o joint venture.

LA CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NEL BILANCIO CONSOLIDATO E SEPARATO

Fino al 31/12/2013

	Bilancio consolidato	Bilancio separato
Controllo → partecipazioni in imprese controllata	Consolidamento con il metodo integrale (teoria modificata della capogruppo) (IAS 27)	Contabilizzate al costo o in conformità dello IAS 39
Controllo congiunto → gestioni e beni a controllo congiunto	No procedure di consolidamento: attività, passività, costi e ricavi sono già iscritti nel bilancio della partecipante (IAS 31)	No procedure di consolidamento: attività, passività, costi e ricavi sono già iscritti nel bilancio della partecipante
Controllo congiunto → entità a controllo congiunto (partecipazioni in joint venture)	Consolidamento con il metodo proporzionale (IAS 31) o con il metodo del patrimonio netto (IAS 28)	Contabilizzate al costo o in conformità dello IAS 39
Influenza notevole → partecipazioni in imprese collegate	Consolidamento con il metodo del patrimonio netto (IAS 28)	Contabilizzate al costo o in conformità dello IAS 39
No influenza significativa	Contabilizzate in conformità dello IAS 39	Contabilizzate in conformità dello IAS 39

LA CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NEL BILANCIO CONSOLIDATO E SEPARATO

Dal 01/01/2014

Regolamento UE n. 1254/2012

	Bilancio consolidato	Bilancio separato
Controllo → partecipazioni in imprese controllata	Consolidamento con il metodo integrale (teoria modificata della capogruppo) → IFRS 10	Contabilizzate al costo o in conformità dello IAS 39 (IFRS 9)
Controllo congiunto → <i>joint operations</i>	No procedure di consolidamento: rilevazione di attività, passività, costi e ricavi in relazione alla partecipazione nella <i>joint operation</i> (IFRS 11)	No procedure di consolidamento: rilevazione di attività, passività, costi e ricavi in relazione alla partecipazione nella <i>joint operation</i> (IFRS 11)
Controllo congiunto → <i>joint ventures</i>	Contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto (IFRS 11 con rinvio a IAS 28)	Contabilizzate al costo o in conformità dello IAS 39 (IFRS 9)
Influenza notevole → partecipazioni in imprese collegate	Consolidamento con il metodo del patrimonio netto (IAS 28 R)	Contabilizzate al costo o in conformità dello IAS 39 (IFRS 9)
No influenza significativa	Contabilizzate in conformità dello IAS 39 (IFRS 9)	Contabilizzate in conformità dello IAS 39 (IFRS 9)

NB: NUOVA CONCEZIONE DI CONTROLLO

CARATTERISTICHE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

LE SINGOLE ATTIVITA' E PASSIVITA' E I SINGOLI COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO DELLA CAPOGRUPPO VANNO SOMMATI A QUELLI DELLE CONTROLLATE

GLI ELEMENTI PATRIMONIALI ED ECONOMICI CHE HANNO NATURA DI RECIPROCITA' VANNO ELIMINATI DAL BILANCIO CONSOLIDATO, CON LO SCOPO DI EVIDENZIARE SOLO I SALDI E LE OPERAZIONI TRA IL GRUPPO ED I TERZI

- SI SOPPRIMONO LE CARENZE INFORMATIVE E VALUTATIVE DEL BILANCIO DI SOCIETA' CHE DETENGONO RILEVANTI PARTECIPAZIONI DI MAGGIORANZA
- SI HA UNA VISIONE GLOBALE DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL GRUPPO
- SI MISURANO TALI CONSISTENZE SECONDO PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI E SI ELIMINANO GLI UTILI INFRAGRUPPO NON REALIZZATI CON I TERZI
- SI ASSOLVONO FUNZIONI ESSENZIALI DI INFORMAZIONE

DIFFERENZE TRA BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO

IL BILANCIO CONSOLIDATO NON HA ALCUN UTILIZZO FISCALE IN ITALIA, IN QUANTO NON E' POSSIBILE ESSERE TASSATI SUL BILANCIO CONSOLIDATO MA SOLO SUL BILANCIO DELLE SINGOLE SOCIETA' APPARTENENTI AL GRUPPO



DA NON CONFONDERE CON IL CONSOLIDATO FISCALE

IL BILANCIO CONSOLIDATO NON E' UTILIZZATO PER DISTRIBUIRE DIVIDENDI AGLI AZIONISTI CHE, IN QUANTO AZIONISTI DELLE SINGOLE SOCIETA' DEL GRUPPO, RICEVERANNO I DIVIDENDI NON DAL GRUPPO, MA DALLE SINGOLE SOCIETA' DA LORO POSSEDUTE

IL BILANCIO CONSOLIDATO ANNUALE DEVE ESSERE DEPOSITATO, A NORMA DELL'ARTICOLO 42 DEL D.LGS 127/91, A CURA DEGLI AMMINISTRATORI PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, UNITAMENTE AL BILANCIO DI ESERCIZIO, MA NON DEVE ESSERE APPROVATO COME QUEST'ULTIMO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

D.LGS. 127/1991 – OBBLIGO DI REDAZIONE E CASI DI ESONERO

LA NORMATIVA NAZIONALE CHE RECEPISCE LA VII DIRETTIVA PREVALE SUL REGOLAMENTO IAS

**IMPRESE
OBBLIGATE (art.
25 D.Lgs
127/91)**

SONO OBBLIGATI A REDIGERE IL BILANCIO CONSOLIDATO:

- LE SOCIETA' PER AZIONI, IN ACCOMANDITA PER AZIONI E A RESPONSABILITA' LIMITATA CHE CONTROLLANO ALTRE IMPRESE
- LE SOCIETA' COOPERATIVE E LE MUTUE ASSICURATRICI CHE CONTROLLANO UNA SOCIETA' PER AZIONI, IN ACCOMANDITA PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

La riforma del diritto societario ha introdotto una ulteriore categoria di imprese soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato:



SOCIETÀ DI PERSONE (società in nome collettivo e in accomandita semplice) CON TUTTI I SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI COSTITUITI DA SOCIETÀ DI CAPITALI, ovvero Spa, Srl e Sapa (art. 111-duodecies norme di attuazione del D. Lgs. 6 del 2003).

D.LGS. 127/1991 – OBBLIGO DI REDAZIONE E CASI DI ESONERO

**CASI DI
ESONERO (art.
27 D.Lgs
127/91)**

Non sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a) Totale attivo patrimoniale 17,5mln euro
- b) Totale ricavi delle vendite e prestazioni 35mln euro
- c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio 250 unità



Sempre che la controllante o una delle controllate non abbiano emesso titoli quotati nei mercati regolamentati

D.LGS. 127/1991 – OBBLIGO DI REDAZIONE E CASI DI ESONERO

**CASI DI
ESONERO (art.
27 D.Lgs
127/91)**

Non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato le imprese che contemporaneamente:

SONO A LORO VOLTA CONTROLLATE DA UNA SOCIETA' CHE SIA TITOLARE DI ALMENO IL 95% DELLE AZIONI O QUOTE DELLA CONTROLLATA OVVERO, IN ASSENZA DI TALE CONDIZIONE, QUANDO LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO NON SIA RICHIESTA ALMENO 6 MESI PRIMA DELLA FINE DELL'ESERCIZIO DA TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO IL 5% DEL CAPITALE SOCIALE

LA CONTROLLANTE REDIGE E SOTTOPONE A CONTROLLO IL BILANCIO CONSOLIDATO SECONDO IL DIRITTO DI UNO STATO DELLA UE

LA CONTROLLATA NON ABBI A EMESSO TITOLI QUOTATI IN BORSA

Comma 3-BIS introdotto da D. Lgs. 31 marzo 2011, n. 56

NON SONO SOGGETTE ALL'OBBLIGO INDICATO NELL'ARTICOLO 25 LE IMPRESE CHE CONTROLLANO SOLO IMPRESE CHE, INDIVIDUALMENTE E NEL LORO INSIEME, SONO IRRILEVANTI AI FINI INDICATI NEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 29.

IN OGNI CASO I MOTIVI DELL'ESONERO DEVONO ESSERE INDICATI IN NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D' ESERCIZIO

IFRS 10 – OBBLIGO DI REDAZIONE E CASI DI ESONERO

Un'entità che è una controllante deve presentare il bilancio consolidato. Il presente IFRS si applica a tutte le entità, a eccezione dei seguenti casi:

(a) una entità controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

(i) è una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente, da un'altra entità e tutti gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati, e non dissentono, del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato;

(ii) i suoi titoli di debito o gli strumenti rappresentativi di capitale non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato 'over-the-counter', compresi i mercati locali e regionali);


(iii) non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e

(iv) la sua capogruppo o una controllante intermedia redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli IFRS;


(b) altri piani per benefici a lungo termine per i dipendenti a cui si applica lo IAS 19 *Benefici per i dipendenti*.

STRUTTURA DEL BILANCIO CONSOLIDATO

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEVE CONTENERE, A NORMA DELL'ARTICOLO 29 DEL D.LGS 127/1991 DA:



ESSA DOVREBBE COMPRENDERE ANCHE:



BILANCIO CONSOLIDATO IAS/IFRS → rinvio allo IAS 1